

IT

ALLEGATO

ORIENTAMENTI SULLA CHIUSURA DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE 2007-2013

1. PRINCIPI GENERALI RIGUARDANTI LA CHIUSURA

I presenti orientamenti si applicano alla chiusura dei programmi di sviluppo rurale adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2007-2013, conformemente al regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione², al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³, al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione⁴ e al regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione⁵. Nell'elaborazione dei presenti orientamenti è stata presa in considerazione l'esperienza maturata in occasione della chiusura dei programmi nel periodo di programmazione 2000-2006.

La chiusura dei programmi riguarda la liquidazione finanziaria degli impegni di bilancio dell'Unione ancora da liquidare mediante il pagamento del saldo finale alle autorità competenti di ciascun programma di sviluppo rurale o il recupero degli importi che la Commissione ha indebitamente versato allo Stato membro e il disimpegno dell'eventuale saldo finale. Tutti i diritti e gli obblighi della Commissione e degli Stati membri in materia di assistenza restano validi fino alla chiusura dei programmi. La chiusura degli interventi a favore di un programma di sviluppo rurale non pregiudica il diritto della

¹ Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15).

³ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁴ Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18).

⁵ Regolamento di esecuzione (CE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59).

Commissione di adottare ulteriori rettifiche finanziarie o di recuperare gli importi indebitamente versati.

2. PREPARAZIONE DELLA CHIUSURA

2.1. Formazioni

La Commissione collaborerà strettamente con gli Stati membri per fornire gli orientamenti necessari attraverso diverse formazioni che saranno organizzate nel periodo precedente la chiusura.

2.2. Termini per l'ultima richiesta di modifiche dei programmi

Le modifiche dei programmi di sviluppo rurale rientrano nelle seguenti categorie e sono soggette ai seguenti termini, come specificato agli articoli da 6 a 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

1) Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1974/2006

Revisioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, se lo Stato membro ha adattato il programma di sviluppo rurale per il resto del periodo di programmazione. Queste revisioni possono riguardare, tra l'altro, modifiche delle tabelle finanziarie che vadano oltre il limite di flessibilità del 3% tra gli assi⁶, modifiche dei tassi di cofinanziamento dell'Unione, modifiche del contributo totale dell'Unione al programma e/o della sua ripartizione annuale e revisioni relative alla prima attuazione dell'articolo 16 *bis* del regolamento (CE) n. 1698/2005.

Termine per la presentazione della richiesta di revisione: 30 giugno 2013⁷.
La decisione della Commissione è adottata entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui la Commissione riceve la richiesta dello Stato membro⁸.

2) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1974/2006

Revisioni derivanti da una procedura di coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (storni di risorse tra programmi regionali).

Termine per la presentazione della richiesta di revisione:
30 settembre 2012⁹.

3) Articolo 6, paragrafo 1, lettera b *bis*), del regolamento (CE) n. 1974/2006

Modifiche del piano di finanziamento relativo all'attuazione dell'articolo 70, paragrafo 4 *ter*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 (aumento del tasso di

⁶ Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

⁷ Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

⁸ Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

⁹ Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

partecipazione del FEASR per le spese effettuate dagli Stati membri nell'esercizio finanziario 2009).

Termine per la presentazione della richiesta di revisione: 2009.

4) Articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1974/2006

Altre modifiche quali la modifica della ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, modifiche non finanziarie concernenti l'introduzione o il ritiro di una misura e altre modifiche specificate all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006. Gli Stati membri sono inoltre autorizzati a stornare da un asse all'altro, nello stesso anno civile, fino al 5% della partecipazione totale del FEASR al programma in questione per l'intero periodo di programmazione (articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006).

Termini: questo tipo di modifiche dei programmi di sviluppo rurale deve essere notificato alla Commissione entro il 30 settembre 2015¹⁰. La Commissione informa lo Stato membro dell'esito della valutazione entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della richiesta. Se la Commissione non si esprime entro tre mesi¹¹, le modifiche si considerano accettate ed entrano in vigore alla scadenza di tale termine, e prima del 31 dicembre 2015.

5) Articolo 70, paragrafo 4 quater, del regolamento (CE) n. 1698/2005

Gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria possono chiedere una modifica del tasso di partecipazione del FEASR al fine di maggiorarlo.

Termini: lo Stato membro che intenda avvalersi del tasso maggiorato presenta alla Commissione una domanda volta a modificare di conseguenza il proprio programma di sviluppo rurale. La deroga si applica a partire dall'approvazione, da parte della Commissione, della modifica del programma.

2.3. Presentazione delle dichiarazioni di spesa trimestrali prima della chiusura

È opportuno che gli Stati membri continuino a presentare dichiarazioni di spesa trimestrali per le spese sostenute dall'organismo pagatore fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese in conformità dei termini stabiliti all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Pertanto, l'ultima dichiarazione trimestrale di spesa che la Commissione deve ricevere è quella relativa al quarto trimestre del 2015, per la quale dovrà essere presentata una dichiarazione di spesa entro il 31 gennaio 2016.

¹⁰ Articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, modificato dall'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

¹¹ Articolo 9, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1974/2006, modificato dall'articolo 19 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi versati dalla Commissione per il rispettivo programma non deve superare il 95% del contributo totale del FEASR al rispettivo programma¹². Ciò significa che la Commissione dovrà cessare di rimborsare le dichiarazioni di spesa trimestrali quando l'importo cumulativo erogato a favore di un programma di sviluppo rurale raggiungerà il 95% del contributo del FEASR (come stabilito nell'ultima decisione di approvazione del corrispondente programma). Questo limite vale anche per gli importi da versare allo Stato membro dopo la liquidazione dei conti annuali.

Quando il programma di sviluppo rurale avrà raggiunto il limite del 95% del contributo totale del FEASR, la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento per ciascuna dichiarazione di spesa successiva. Il saldo finale del programma corrispondente sarà versato o recuperato alla chiusura del programma.

3. AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

3.1. Termine ultimo di ammissibilità delle spese e norme generali applicabili

A norma dell'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese è il 31 dicembre 2015, il che significa che l'aiuto deve essere effettivamente versato dall'organismo pagatore entro tale data.

Va osservato che per il periodo di programmazione 2007-2013, gli Stati membri dispongono di una certa flessibilità per adeguare la tabella finanziaria fino al 2015 (cfr. punto 2.2, paragrafo 4) dei presenti orientamenti). Questo assicura la necessaria flessibilità verso la chiusura dei programmi, garantendo al tempo stesso che gli obiettivi e la strategia del programma di sviluppo rurale siano rispettati. Di conseguenza, una maggiore flessibilità simile a quella applicata per il calcolo del saldo finale in vista della chiusura dei programmi del periodo 2000-2006 non è necessaria e non sarà applicata.

3.2. Piano finanziario – limitazione delle spese per asse

La Commissione è tenuta a fissare un massimale per le spese dichiarate che superano gli importi previsti nel piano di finanziamento in vigore per ciascun asse, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 41, paragrafo 4, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

Va inoltre osservato che il piano finanziario per asse, previsto al punto 6.2. dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006, deve essere redatto per le regioni dell'obiettivo convergenza, le regioni fuori obiettivo convergenza, le regioni ultraperiferiche e le isole minori del Mar Egeo, la modulazione volontaria, il contributo supplementare per il Portogallo e gli importi di cui all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 a favore delle regioni dell'obiettivo convergenza e/o fuori obiettivo convergenza. La limitazione dei pagamenti intermedi per asse si applicherà a livello dell'insieme del programma e non per ciascuna delle tabelle di cui al punto 6.2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Se le spese sono limitate per un asse, e lo Stato membro apporta modifiche debitamente giustificate al suo programma di sviluppo rurale entro i limiti specificati agli articoli da 6

¹² Articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

a 9 del regolamento (CE) n. 1974/2006, le spese escluse possono formare oggetto di un pagamento successivo, dopo l'accettazione della modifica del programma di sviluppo rurale da parte della Commissione (articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014).

Il fatto che le spese intermedie per asse siano state o no limitate durante il periodo di programmazione non modifica l'obbligo di rispettare il piano finanziario in vigore al momento della chiusura del programma (per tipo di regione e per asse, come indicato nelle tabelle 6.1 e 6.2 (e nella tabella 6.2.a. per la Bulgaria e la Romania) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1974/2006).

3.3. Equilibrio tra obiettivi - articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005

L'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005 fissa le percentuali minime del contributo del FEASR per ciascun asse. Il piano finanziario in vigore deve rispettare tali percentuali minime durante tutto il periodo di programmazione, ma non vi è l'obbligo di raggiungere tali percentuali minime di spesa, alla chiusura del programma, per quanto riguarda le spese effettivamente sostenute dallo Stato membro.

Se l'importo complessivo speso per un dato asse alla chiusura di un programma è inferiore al minimo indicato all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1698/2005, ciò significa semplicemente che il programma non ha utilizzato per intero il contributo del FEASR disponibile per tale asse. Il fatto che il finanziamento previsto per un dato asse non venga esaurito non costituisce un'irregolarità, una negligenza o una spesa effettuata in violazione delle norme dell'Unione. Pertanto, le rettifiche finanziarie di cui agli articoli 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o la verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (applicabile fino al 31 dicembre 2014) e all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (applicabile dal 1° gennaio 2015) non si applicano in simili casi.

3.4. Disposizioni speciali riguardanti le spese a favore di operazioni di cui all'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 1698/2005

Conformemente all'articolo 69, paragrafi 5 bis e 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli importi aggiunti al programma di sviluppo rurale a seguito della "valutazione dello stato di salute" (la modulazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 3, e il trasferimento speciale ai sensi dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009) e del "piano di ripresa" (decisione 2009/434/CE) devono essere spesi esclusivamente e interamente sulle operazioni di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005. Se l'importo effettivamente speso per tali operazioni alla chiusura del programma è inferiore rispetto a quello previsto, lo Stato membro deve rimborsare la differenza al bilancio dell'Unione fino a concorrenza dell'importo del superamento delle spese per altre operazioni.

Inoltre, gli importi risultanti dalla "valutazione dello stato di salute" devono essere utilizzati esclusivamente e interamente per operazioni non connesse alla banda larga di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1698/2005. Se al momento della chiusura del programma l'importo previsto non è stato speso, lo Stato membro deve rimborsare la differenza al bilancio dell'Unione fino a concorrenza dell'importo del superamento (della dotazione del "piano di ripresa") per la banda larga.

Tuttavia, un'eventuale sottoutilizzazione per quanto riguarda le operazioni "generali" sarà detratta da tale rimborso.

L'esecuzione finanziaria per quanto riguarda le operazioni connesse alle nuove sfide e all'infrastruttura a banda larga deve essere notificata alla Commissione dagli Stati membri per mezzo della tabella A.3 *bis* della relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi di sviluppo rurale¹³.

3.5. Norme transitorie applicabili agli impegni da assumere nel 2014 e 2015

La Commissione ha adottato norme transitorie¹⁴ per definire quali impegni possono continuare ad essere assunti dalle autorità nazionali negli anni 2014 e 2015. Lo scopo è evitare situazioni in cui gli impegni per misure pluriennali si prolunghino fino al periodo di programmazione successivo e garantire che la nuova politica sia applicata quanto prima possibile.

Fatta salva la disponibilità di risorse, gli Stati membri possono assumere nuovi impegni giuridici nel 2014 e nel 2015 per le misure di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, fatta eccezione per il pensionamento anticipato e per il rispetto delle norme basate sulla legislazione dell'Unione¹⁵. La durata degli impegni in corso connessi alle misure agroambientali, al benessere degli animali e alle misure silvoambientali può essere prorogata soltanto fino al periodo al quale si riferisce la domanda di pagamento per il 2014¹⁶.

Gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti di beneficiari nell'ambito del quadro giuridico 2007-2013 a decorrere dal giorno in cui iniziano ad assumere impegni giuridici nei confronti di beneficiari nell'ambito del quadro giuridico 2014-2020¹⁷. Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare la data a partire dalla quale iniziano ad assumere impegni nell'ambito della nuova dotazione di bilancio; tuttavia, tale data potrebbe essere indicata nella relazione annuale di attuazione.

¹³ Allegato VII del regolamento (CE) n. 1974/2006.

¹⁴ Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 105 del 13.4.2013, pag. 1).

¹⁵ Articoli 14 e 21 del regolamento (CE) n. 1974/2006. Va osservato che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 prevale sull'articolo 31, paragrafo 5, e sull'articolo 32, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (modificato dal regolamento (UE) n. 335/2013 della Commissione). Pertanto, nel 2014 è possibile assumere nuovi impegni giuridici nell'ambito delle misure "primo imboscamento dei terreni agricoli" e "primo imboscamento di superfici non agricole" ai sensi delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1698/2005, utilizzando la dotazione finanziaria del periodo di programmazione 2007-2013 o quella del periodo di programmazione 2014-2020. Ciò non vale per il prepensionamento e il rispetto delle norme, nonché per le misure transitorie per i nuovi Stati membri (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013). Inoltre, a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, il sostegno concesso per l'agricoltura di semisussistenza può riferirsi soltanto alle domande accettate entro il 31 dicembre 2013.

¹⁶ Articolo 27, paragrafo 12, e articolo 32 *bis* del regolamento (CE) n. 1974/2006.

¹⁷ Articolo 41 *ter* del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Secondo il principio di base, se gli importi stanziati per il programma o per la misura sono utilizzati per intero prima del termine ultimo di ammissibilità del 31 dicembre 2015, lo Stato membro non deve assumere altri impegni giuridici corrispondenti nei confronti dei beneficiari.

Entrambi i principi dell'utilizzazione integrale e della separazione degli esercizi possono essere applicati a livello di programma o di misura.

Tuttavia, per quanto riguarda l'asse 1 e l'asse 2, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸ recita: "Fatto salvo l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri hanno la facoltà di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente alle misure di cui all'articolo 20, ad eccezione della lettera a), punto iii), della lettera c), punto i), e della lettera d), e all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005, conformemente ai programmi di sviluppo rurale adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013, purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del rispettivo programma di sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 (...)".

Gli impegni in questione possono essere versati utilizzando le risorse finanziarie del periodo di programmazione 2014-2020. L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1310/2013 aggiunge: "Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 88 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari sostenute nell'ambito delle misure di cui agli articoli 20 e 36 del regolamento (CE) n. 1698/2005 (...) sono ammissibili al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 nei casi seguenti: a) per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 (...) se la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo programma, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 (...) è già esaurita; e b) per i pagamenti da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015 (...)."

Inoltre, per quanto riguarda l'asse 3 e LEADER, l'articolo 16 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione¹⁹, contiene disposizioni transitorie, al fine di rendere ammissibili al contributo del FEASR per il periodo 2014-2020 le spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei beneficiari assunti nel periodo di programmazione 2007-2013. Tali spese sarebbero ammissibili alla dotazione 2014-2020 per i pagamenti effettuati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015 in caso di utilizzazione integrale della dotazione 2007-2013 oppure per i pagamenti effettuati dopo il 31 dicembre 2015. Ciò a condizione che tali spese siano previste nel "nuovo" programma di sviluppo rurale, che si applichino i tassi di cofinanziamento delle "nuove"

¹⁸ Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 865).

¹⁹ Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 1).

misure corrispondenti e che gli Stati membri garantiscano che tali operazioni transitorie siano chiaramente identificate mediante i loro sistemi di gestione e di controllo.

Gli Stati membri possono inoltre introdurre disposizioni nei loro programmi di sviluppo rurale (entro i termini di cui al punto 2.2, paragrafo 4), dei presenti orientamenti) al fine di utilizzare la dotazione assegnata all'assistenza tecnica per alcune spese relative al periodo di programmazione 2014-2020. Tali disposizioni potrebbero comprendere la valutazione *ex ante* dei programmi, i costi preparatori legati all'elaborazione delle strategie di sviluppo locale e altre attività preparatorie direttamente connesse ai programmi di sviluppo rurale 2014-2020 e che sono necessarie per garantire la continuità e il passaggio agevole al periodo di programmazione successivo²⁰.

3.6. Norme specifiche in materia di ammissibilità applicabili alle operazioni di ingegneria finanziaria ai sensi degli articoli da 48 a 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006

3.6.1. *Abbuoni di interessi*

Conformemente all'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1974/2006, gli Stati membri indicano nei loro programmi di sviluppo rurale il metodo da utilizzare per il calcolo degli abbuoni di interessi. Le eventuali rate annuali rimanenti dopo la scadenza del termine di pagamento sono capitalizzate e saldate entro il 31 dicembre 2015. Ai fini delle domande di pagamento da presentare alla Commissione, gli importi versati all'istituto finanziario intermediario che provvede al pagamento del valore attualizzato dell'abbuono sono considerati come spese effettivamente sostenute. Gli Stati membri sono responsabili di ogni eventuale recupero di importi indebitamente erogati a norma degli articoli 54 e 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3.6.2. *Altre operazioni di ingegneria finanziaria*

A norma dell'articolo 71, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1974/2006, il FEASR può cofinanziare spese per operazioni comprendenti contributi a sostegno di fondi di capitale di rischio, fondi di garanzia e fondi prestiti.

In ordine a tali operazioni di ingegneria finanziaria, conformemente all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1974/2006, gli Stati membri dichiarano alla Commissione, a norma dell'articolo 36, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

- a) di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie da fondi di garanzia;
- b) dei costi di gestione ammissibili.

²⁰ Articolo 41 *bis* del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Va osservato che nel caso dei fondi di garanzia, gli Stati membri sono tenuti a effettuare una valutazione delle perdite previste. Le risorse impegnate per onorare le garanzie rispecchiano tale valutazione²¹. Pertanto, se alla chiusura del programma vi sono garanzie attive (garanzie costituite durante il ciclo di vita del programma che non sono state versate o svincolate prima del 31 dicembre 2015) la Commissione accetterà come spese ammissibili unicamente la parte delle garanzie attive che corrisponde alle perdite stimate.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR e le spese ammissibili di cui alle lettere a) o b) sarà liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma.

Le risorse restituite all'operazione durante il periodo di programmazione provenienti da investimenti avviati dai summenzionati fondi o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dal fondo conformemente all'accordo di finanziamento oppure liquidate nel contesto dei conti annuali. Successivamente al termine di ammissibilità del programma di sviluppo rurale, le risorse provenienti dagli investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, nonché gli interessi maturati, sono riutilizzati dagli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

3.7. Aiuti di Stato

Salvo se altrimenti disposto nel titolo VIII del regolamento (CE) n. 1698/2005, devono essere rispettate le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato, comprese quelle applicabili al periodo transitorio fino al 2015.

3.8. Interessi generati dal prefinanziamento

In applicazione dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli interessi generati dal prefinanziamento erogato allo Stato membro sono destinati al programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicato nell'ultima dichiarazione trimestrale di spesa.

In pratica, gli interessi bancari generati al 31 dicembre 2015 e spesi per il programma dovrebbero essere dichiarati come spese dell'ultimo trimestre del 2015 per ciascuna misura del programma e dedotti come rettifica dal contributo del FEASR e dal contributo nazionale in proporzione al tasso di cofinanziamento della misura o delle misure selezionate.

Gli interessi bancari generati dal prefinanziamento costituiscono una fonte supplementare di finanziamento per il programma. Se ha speso la totalità della dotazione destinata al programma, lo Stato membro può finanziare progetti aggiuntivi avvalendosi degli interessi generati dal prefinanziamento. Tuttavia, se lo Stato membro non ha speso la totalità della dotazione del FEASR, gli interessi saranno considerati parte integrante del contributo del FEASR e del contributo nazionale in proporzione al tasso di cofinanziamento della misura o delle misure selezionate.

²¹ Articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

4. PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA CHIUSURA

4.1. Documenti che devono essere trasmessi dagli Stati membri ai fini della chiusura

Contrariamente al FEAOG, sezione Orientamento, nel periodo di programmazione 2000-2006 i conti del FEASR sono liquidati ogni anno²². Di conseguenza, la chiusura di un programma sarà effettuata sulla base dei conti annuali per tutti gli esercizi finanziari successivi (2007-2015) e delle corrispondenti decisioni sulla liquidazione dei conti.

Conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, i conti annuali di un organismo pagatore riconosciuto devono essere accompagnati da una dichiarazione di gestione firmata dal responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto. A norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, l'organismo di certificazione esprime un parere sulla completezza, l'esattezza e la veridicità dei conti annuali. Tale parere è formulato conformemente ai principi di audit e ai metodi di cui agli articoli 6 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Tale parere è corredato da una relazione riguardante gli aspetti menzionati all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014. Informazioni dettagliate sul contenuto dei conti annuali dell'organismo pagatore figurano all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

La Commissione pubblicherà note destinate agli organismi di certificazione e agli organismi pagatori volte a precisare gli obblighi in materia di certificazione e di informazione per la chiusura del periodo di programmazione del FEASR 2007-2013²³.

Conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la chiusura di un programma può avvenire solo dopo il ricevimento dell'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione e in particolare delle informazioni di cui all'allegato VII, punti A.3, A.3 *bis*, A.7 e B c), del regolamento (CE) n. 1974/2006.

4.2. Termine ultimo per la presentazione dei documenti ai fini della chiusura

Il termine ultimo per la presentazione dell'ultima relazione annuale di attuazione è il 30 giugno 2016 (articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005).

I documenti necessari per la liquidazione dei conti sono trasmessi alla Commissione entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla fine dell'esercizio finanziario considerato²⁴. Ciascun esercizio finanziario copre le spese sostenute dagli organismi pagatori nel periodo compreso tra il 16 ottobre (n-1) e il 15 ottobre (n). Di conseguenza, le spese sostenute dagli organismi pagatori fra il 16 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015

²² Articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

²³ Una nota a questo riguardo (rif. agri.ddg4.j5(2015)2028316 – 13/05/2015), che aggiorna e sostituisce la nota (rif. agri.ddg4.j5(2013)3952683), è stata presentata alla riunione del comitato per i Fondi agricoli del maggio 2015. Ulteriori chiarimenti saranno forniti nella "Nota sulle informazioni da trasmettere" e nella linea direttrice n. 3 aggiornata sugli obblighi in materia di informazione per l'esercizio di chiusura del FEASR in occasione delle riunioni del gruppo di esperti del 29 e 30 giugno 2015.

²⁴ Articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

generalmente rientrano nell'esercizio finanziario 2016 e dovrebbero quindi essere liquidate nel 2017. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a presentare alla Commissione i conti relativi alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 entro sei mesi dal termine ultimo di ammissibilità, ovvero entro il 30 giugno 2016. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione i conti del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 relativi ai quattro trimestri dell'esercizio 2015, nonché i conti relativi al periodo che copre le spese sostenute tra il 16 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2015. Ciò non dovrebbe pregiudicare il normale calendario di trasmissione dei conti annuali relativi alle spese sostenute a titolo del FEASR, vale a dire il 15 febbraio 2016 per i conti relativi alle spese sostenute tra il 16 ottobre 2014 e il 15 ottobre 2015.

Se lo Stato membro non ha presentato tali documenti alla Commissione entro il 30 giugno 2016, il saldo viene disimpegnato automaticamente²⁵.

4.3. Modifica dei documenti dopo il termine di presentazione

In linea di massima gli Stati membri non saranno autorizzati a modificare i documenti suelencati dopo la scadenza del termine di presentazione, tranne che per la correzione di errori materiali.

Su richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro, altre informazioni relative alla liquidazione dei conti possono essere trasmesse alla Commissione entro un termine che quest'ultima stabilisce, tenendo conto della quantità di lavoro occorrente per raccogliere le informazioni. In mancanza di tali informazioni, la Commissione può effettuare la liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso²⁶.

La Commissione può accogliere le richieste di proroga del termine di trasmissione delle informazioni in casi debitamente giustificati e sempre che la richiesta le sia stata inoltrata prima della scadenza del termine stesso²⁷.

4.4. Disponibilità dei documenti²⁸

I documenti giustificativi relativi alle spese finanziate e alle entrate con destinazione specifica che devono essere rimosse dal FEASR sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui l'organismo pagatore ha effettuato il pagamento definitivo.

Nei casi di irregolarità o negligenza, i documenti giustificativi sono tenuti a disposizione della Commissione almeno sino alla fine del terzo anno successivo a quello in cui gli importi sono stati interamente recuperati dal beneficiario e accreditati al FEASR o a quello in cui le conseguenze finanziarie di un mancato recupero sono determinate ai sensi della regola dei quattro/otto anni stabilita all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1306/2013.

²⁵ Articolo 37, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

²⁶ Articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

²⁷ Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

²⁸ Articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

Nel caso della procedura di verifica di conformità di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 (applicabile fino al 31 dicembre 2014) o all'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 (applicabile dal 1° gennaio 2015), i documenti giustificativi devono essere conservati almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è conclusa la procedura o, qualora la decisione sulla conformità formi oggetto di un procedimento davanti alla Corte di giustizia, almeno sino alla fine del primo anno successivo a quello in cui si è concluso il procedimento.

I documenti giustificativi possono essere conservati in formato cartaceo, elettronico o in entrambi i formati.

I documenti possono essere conservati unicamente in formato elettronico soltanto se la normativa nazionale dello Stato membro in questione autorizza l'uso di documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato deve essere conforme all'allegato I, punto 3 B), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.

5. CHIUSURA DEI PROGRAMMI

5.1. Liquidazione dei conti

L'ultima decisione di liquidazione dei conti prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale sarà basata sulla stessa documentazione (articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014) di qualsiasi altra decisione di liquidazione annuale, ma avrà tempi diversi e riguarderà cinque "trimestri" anziché quattro. Occorre notare che questa disposizione e questo calendario speciali riguardano unicamente i conti relativi alla chiusura del periodo di programmazione 2007-2013. I conti relativi al periodo di programmazione 2014-2020 devono essere redatti separatamente e inviati alla Commissione entro la scadenza normale di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

L'ultima decisione di liquidazione dei conti che precede la chiusura determinerà l'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro nel periodo dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015, che dovranno essere riconosciute come imputabili al FEASR sulla base dei conti di cui all'articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, delle spese ammissibili per le operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 52, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1974/2006 e delle riduzioni e sospensioni a norma degli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

L'importo che, in esito alla decisione di liquidazione dei conti, deve essere recuperato da, o erogato a, ciascuno Stato membro sarà calcolato detraendo i pagamenti intermedi relativi al periodo dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 dalle spese riconosciute per lo stesso periodo. Tuttavia, quando il prefinanziamento e i pagamenti intermedi avranno raggiunto il 95% del contributo totale del FEASR (cfr. punto 2.3 dei presenti orientamenti), la Commissione procederà alla liquidazione del prefinanziamento per ciascuna dichiarazione di spesa successiva. In questo caso, l'importo da recuperare o da pagare sarà calcolato detraendo i pagamenti intermedi relativi al periodo dal 16 ottobre 2014 al 31 dicembre 2015 e l'importo di prefinanziamento liquidato per il periodo in causa dalle spese riconosciute per lo stesso periodo.

La Commissione comunicherà allo Stato membro interessato i risultati del suo esame dei conti, nonché le eventuali modifiche proposte, entro tre mesi dal ricevimento dei conti definitivi.

Qualora, per cause imputabili allo Stato membro, non possa liquidare i conti di uno Stato membro entro quattro mesi dal loro ricevimento, la Commissione notifica allo Stato membro stesso le indagini supplementari che intende effettuare a norma dell'articolo 47 (controlli in loco) del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5.2. Calcolo del saldo di chiusura

A seguito della decisione di liquidazione dei conti di cui al punto 5.1 dei presenti orientamenti, la Commissione calcolerà il saldo da versare o da recuperare alla chiusura di un programma di sviluppo rurale. Tuttavia, va osservato che se esistono conti annuali per gli esercizi finanziari precedenti che non sono ancora liquidati dopo la decisione di liquidazione dei conti relativa all'ultimo anno di esecuzione, il programma non può essere chiuso e il saldo non può essere pagato entro il termine di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Eventuali ordini di riscossione da eseguire emessi dalla Commissione saranno detratti dal pagamento del saldo finale.

La Commissione emetterà ordini di riscossione per tutti gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione a seguito di decisioni di verifica della conformità.

Se uno Stato membro, a seguito dei controlli eseguiti, ha effettuato rettifiche finanziarie nei confronti dei beneficiari e ha recuperato gli importi corrispondenti, può riassegnare gli importi al programma in questione. Gli importi recuperati a seguito di irregolarità riguardanti il periodo di programmazione 2007-2013 non possono essere utilizzati per finanziare le attività dei programmi di sviluppo rurale successivi²⁹. La Commissione considererà quindi, all'atto della chiusura, che gli importi non riutilizzati dallo Stato membro devono essere restituiti al bilancio dell'Unione e li deterrà dal saldo.

Inoltre, alla chiusura del programma, eventuali pagamenti indebiti non recuperati diversi da quelli connessi a irregolarità (ossia errori amministrativi e altri crediti), inclusi i relativi interessi, saranno dedotti dalla spesa dell'esercizio finanziario di cui trattasi³⁰ e pertanto saranno presi in considerazione nell'ambito del calcolo di chiusura.

La chiusura terrà conto anche dell'ultima relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 82 del regolamento (CE) n. 1698/2005. La Commissione informerà lo Stato membro entro cinque mesi in merito ai risultati del suo esame della relazione.

Va osservato che una sottoutilizzazione cumulata alla chiusura degli importi esclusivamente assegnati alle operazioni di cui all'articolo 16 *bis*, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e indicati al punto 3.a della relazione annuale di attuazione può dar luogo a rimborsi al bilancio dell'Unione. Tali rimborsi,

²⁹ Articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁰ Articolo 29, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.

conformemente all'articolo 69, paragrafo 5 *bis*, del regolamento (CE) n. 1698/2005 e come illustrato al punto 3.4 degli orientamenti, saranno detratti dal saldo di chiusura.

Eventuali pagamenti in sospeso che hanno fatto oggetto di una riduzione o sospensione a norma degli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono presi in considerazione per il saldo di chiusura.

La Commissione informerà per iscritto lo Stato membro interessato della sua proposta relativa al saldo da versare o da recuperare.

Le tabelle 1 e 2 dei presenti orientamenti forniscono un esempio di calcolo del saldo finale.

5.3. Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, sarà effettuato entro sei mesi dal ricevimento degli ultimi conti annuali, dall'accettazione della relazione annuale e dalla liquidazione degli ultimi conti annuali. Il pagamento del saldo finale non pregiudica eventuali successive decisioni di conformità dopo la chiusura di un programma.

5.4. Disimpegni

La parte degli impegni di bilancio ancora aperta al 31 dicembre 2015 per la quale lo Stato membro non ha effettuato una dichiarazione di spesa entro il 30 giugno 2016 sarà automaticamente disimpegnata dalla Commissione³¹.

Dopo il pagamento del saldo, la Commissione disimpegnerà gli impegni in sospeso entro sei mesi dalla chiusura³².

A norma dell'articolo 178 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³³, gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.

6. RESPONSABILITÀ DOPO LA CHIUSURA

6.1. Seguito dato alle irregolarità

La responsabilità del recupero degli importi relativi a spese irregolari non termina con la chiusura di un programma di sviluppo rurale; gli Stati membri devono continuare a recuperare gli importi connessi a irregolarità laddove fondi dell'Unione siano stati versati ai beneficiari.

³¹ Articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³² Articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³³ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

Qualora sia stato possibile effettuare il recupero dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale, lo Stato membro deve restituire gli importi recuperati al bilancio dell'Unione³⁴. Gli importi in questione devono essere comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 29, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, mediante le tabelle di cui agli allegati II e III di detto regolamento.

Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero, nei casi in cui i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare o se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato membro interessato³⁵.

Gli importi da imputare agli Stati membri in relazione ai casi di irregolarità ancora in sospeso che rientreranno nell'ambito della regola del 50/50³⁶ dopo la decisione di chiusura dovranno essere restituiti al bilancio dell'Unione su base annua, insieme agli importi recuperati di cui al secondo comma.

6.2. Verifica di conformità dopo la chiusura

La chiusura di un programma di sviluppo rurale non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione di liquidazione di conformità, che potrebbe comprendere importi da imputare allo Stato membro a seguito di audit svolti dalla Commissione.

³⁴ Articolo 56 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁵ Articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

³⁶ Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

TABELLA 1-A: Esempio di calcolo del saldo finale

	Sezione 1 Piano finanziario in vigore al 31.12.2015				
	Di tipo generale Fuori convergenza	Di tipo generale Convergenza	Nuove sfide Fuori convergenza	Nuove sfide Convergenza	Totale
Giovani agricoltori					15
Prepensionamento*					15
Ammodernamento delle aziende agricole					39
Rispetto delle norme*					6
Agricoltura di semisussistenza*					9
Totale asse 1	23	46	5	10	84
Pagamenti agroambientali					60
Zone svantaggiate					30
Primo imboschimento dei terreni agricoli					45
Natura 2000					15
Totale asse 2	40	80	10	20	150
Diversificazione verso attività non agricole					39
Servizi essenziali per la popolazione rurale (unicamente operazioni connesse alla banda larga)					51
Conservazione del patrimonio rurale					9
Totale asse 3	23	46	10	20	99
Leader					30
Totale Leader	10	20	0	0	30
Assistenza tecnica					12
Totale assistenza tecnica	4	8	0	0	12
Totale generale	100	200	25	50	375

Sezione 2 Somma delle dichiarazioni annuali per il periodo 1.1.2007-31.12.2015				
Di tipo generale Fuori convergenza	Di tipo generale Convergenza	Nuove sfide Fuori convergenza	Nuove sfide Convergenza	Totale
5	10			15
6	14			20
10	10	2	10	32
2	5			7
5	8			13
28	47	2	10	87
20	40	3	5	68
5	10			15
10	20	3	15	48
5	10			15
40	80	6	20	146
10	20	2	6	38
10	20	8	15	53
3	6			9
23	46	10	21	100
10	20			30
10	20	0	0	30
4	8			12
4	8	0	0	12
105	201	18	51	375

Sezione 3 Limitazione delle spese per tipo di regione e per asse conformemente al piano finanziario				
Di tipo generale Fuori convergenza	Di tipo generale Convergenza	Nuove sfide Fuori convergenza	Nuove sfide Convergenza	Totale
23	46	2	10	81
40	80	6	20	146
23	46	10	20	99
10	20	0	0	30
4	8	0	0	12
100	200	18	50	368

Piano di ripresa (delimitazione dei fondi indicata nella tabella 3a della relazione annuale sullo stato di attuazione)		Nuove sfide Fuori convergenza	Nuove sfide Convergenza	Totale		Nuove sfide Fuori convergenza	Nuove sfide Convergenza	Totale
Servizi essenziali per la popolazione rurale (unicamente operazioni connesse)		7	14	21		8	15	23
Totale piano di ripresa		9	19	28		9	20	29

Totale verifica dello stato di salute		16	31	47		9	31	40
--	--	-----------	-----------	-----------	--	----------	-----------	-----------

* Misure sospese


TABELLA 1-B: Esempio di calcolo del saldo finale

I. Verifica del rispetto della tabella finanziaria per regione e per asse	368,00
Importo totale delle spese conformi al piano finanziario (cfr. sezione III della tabella 1-A)	368,00
II. Liquidazione dei conti	-1,00
Importi dedotti dalla liquidazione dei conti (dopo la limitazione delle spese per regione e per asse conformemente al piano finanziario in vigore)	-1,00
III. Detrazione degli importi versati allo Stato membro	-356,25
Prefinanziamento versato	-21,00
Pagamenti intermedi (l'importo totale del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi è limitato al 95% della dotazione totale del programma)	-335,25
IV. Applicazione dell'articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005	-6,00
Rimborso dovuto alla sottoutilizzazione della dotazione assegnata alle nuove sfide (cfr. il calcolo del rimborso nella tabella 2)	-6,00
Saldo Finale	4,75


NB: l'ultima dichiarazione presentata dallo Stato membro è la dichiarazione dell'ultimo trimestre del 2015. Le dichiarazioni di spesa trimestrali, che non sono state rimborsate dalla Commissione a seguito dell'applicazione del massimale del 95%, saranno rimborsate fino a concorrenza dell'importo del saldo finale. Eventuali ordini di recupero relativi al programma 2007-2013 (per esempio gli importi derivanti dall'applicazione della regola del 50/50), che non sono stati rimborsati dallo Stato membro al momento del pagamento del saldo finale, possono essere detratti dal pagamento del saldo finale.

TABELLA 2: Calcolo dettagliato relativo alle disposizioni riguardanti le dotazioni assegnate alla verifica dello stato di salute e al piano di ripresa (articolo 69, paragrafo 5 ter, del regolamento (CE) n. 1698/2005)

Calcolo:



1. Applicazione dell'articolo 69, paragrafo 5 ter, primo comma:



2. Applicazione dell'articolo 69, paragrafo 5 ter, secondo comma:

